

Pieve di Soligo, 10.10.2012

Circolare n. 6

**OGGETTO: Responsabilità solidale negli appalti (Committente, Appaltatore, Subappaltatore).
Novità dell'ultimo periodo.**

Con la presente torniamo sull'argomento in oggetto, per fornire ulteriori informazioni e riportare le ultime novità e chiarimenti.

Per "responsabilità solidale" dei vari soggetti presenti nei contratti di appalto, si intende la responsabilità comune di tali soggetti nel versamento di somme dovute (imposte, contributi ecc.); ciò significa che se uno di essi non adempie, subentra un altro "in solido" nel pagamento.

I soggetti (devono essere tutti possessori di partita iva) che operano nell'appalto sono:

- A) il Committente (è il proprietario del terreno o del fabbricato che affida ad una impresa terza il lavoro o la fornitura necessaria per la realizzazione dell'opera)
- B) l'Appaltatore (è l'impresa alla quale viene affidato il lavoro)
- C) il Subappaltatore (è l'impresa a cui l'appaltatore affida parte del lavoro/fornitura)

A livello normativo esistono **due tipi di responsabilità solidale** negli appalti:

- a) **responsabilità "retributivo-previdenziale"** (D.Lgs. 276/2003, art. 29 c.2): si tratta di una responsabilità estesa a tutti i soggetti predetti (committente, appaltatore e subappaltatore). Il committente risponde in solido con l'appaltatore e con il subappaltatore per il mancato pagamento (da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore) delle retribuzioni, compreso il TFR, e dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori, relativi al periodo di esecuzione dei lavori nel cantiere. Tale responsabilità solidale vale per 2 anni dalla data di cessazione dell'appalto (nel caso dei subappaltatori, i 2 anni di responsabilità solidale partono dalla fine di ognuno dei subappalti). Le sanzioni per il mancato adempimento dei versamenti rimangono comunque in capo ad appaltatore e subappaltatore.
- b) **responsabilità "fiscale"** (D.L. 223/2006, art. 35 c.28): riguarda i soli appaltatore e subappaltatore. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per il versamento non effettuato da quest'ultimo delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'iva dovuta, sempre dal subappaltatore, per la prestazione effettuata nel subappalto. L'appaltatore deve perciò verificare, prima del pagamento del subappaltatore, che quest'ultimo abbia eseguito il versamento delle ritenute e dell'iva, relative a salari e prestazioni inerenti il subappalto, i cui termini siano scaduti prima del pagamento del corrispettivo. Se i versamenti non sono stati eseguiti, l'appaltatore può sospendere il pagamento del subappaltatore.

Nel caso della “responsabilità fiscale”:

- non vi è, come nella precedente “retributivo-previdenziale”, l’estensione a 2 anni della responsabilità solidale;
- il committente non risponde in solido con appaltatore e subappaltatore, tuttavia egli deve verificare, prima di pagare il corrispettivo, che appaltatore e subappaltatore abbiano versato ritenute e iva. Se i versamenti non sono stati eseguiti, il committente può sospendere il pagamento dell’appaltatore. Il committente che effettua il pagamento dell’appaltatore senza verificare che i versamenti siano stati fatti, non risponde in solido ma è soggetto ad una sanzione da € 5.000 a € 200.000.

IMPORTANTE: la recentissima Circolare n. 40 dell’08/10/2012 ha chiarito che l’appaltatore ed il subappaltatore possono dimostrare di aver versato ritenute ed iva anche a mezzo di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale autocertificazione deve indicare:

- il periodo in cui l’iva delle fatture riguardanti i lavori è stata liquidata, specificando se da tale liquidazione è derivato un versamento oppure se è stata applicato il meccanismo del reverse charge;
- il periodo nel quale le ritenute sono state versate;
- gli estremi dell’F24 con cui sono stati effettuati i versamenti di iva e ritenute;
- il fatto che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto sottostante.

La stessa circolare ha chiarito che la nuova normativa si applica solo per i contratti stipulati dal 12 agosto 2012 e solo per versamenti effettuati dall’11 ottobre 2012.

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA